

CROCE ROSSA ITALIANA

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SALVATAGGIO IN ACQUA**

Revisione 0 dell'11 maggio 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALVATAGGIO IN ACQUA





INDICE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – L'attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana	3
Art. 3 – Referente Tecnico Nazionale – RTN OPSA	4
Art. 4 – Segreteria Nazionale OPSA	5
Art. 5 – Gruppi Nazionali di Lavoro OPSA – GNL OPSA	5
Art. 6 – Rappresentante CRI presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - UC IMRCC	6
Art. 7 – Unità Soccorsi Speciali	6
Art. 8 – Le Squadre OPSA	7
Art. 9 – Referente Tecnico Regionale RTR OPSA	7
Art. 10 – Rappresentanti CRI presso le Centrali Operative delle Capitanerie di Porto - UC/MRSC	8
Art. 11 – Referente Tecnico di Comitato Territoriale – RTC OPSA	9
Art. 12 – Operatori OPSA BASE ed Operatori Specializzati	10
Art. 13 – Attività Territoriali e rapporti con l'Attività per l'Emergenza della CRI	11
Art. 14 – Albo Nazionale OPSA	11
Art. 15 – Registro degli OPSA Operativi	11
Art. 16 – Libretto Individuale	12
Art. 17 – Fascicolo Personale OPSA	12
Art. 18 – Controlli Sanitari	13
Art. 19 – Operatività	13
Art. 20 – Uniforme, attrezzature, materiali	14
Art. 21 – Uniformi e loro utilizzo	14
Art. 22 – Distintivi e stemmi di squadra	14
Art. 23 – Disposizioni finanziarie	15
Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali	15



Art. 1 – Premesse

L'Associazione della Croce Rossa Italiana agisce quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, co. IV, lett. i, del D.lgs. 178/12 e del Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile riconosce, da un lato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale "componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile" e, dall'altro, l'Associazione della Croce Rossa Italiana quale "struttura operativa del Servizio Nazionale di protezione civile" (art. 13, comma 1, lett. e) da intendersi comprensiva di tutte quelle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2, D.Lgs. n. 1/2018), insieme alle Forze Armate e di Polizia, al servizio sanitario nazionale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze e nel campo socio-sanitario, l'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di risorse operative di supporto, denominate Soccorsi Speciali, che svolgono attività di ricerca dispersi (SAR ricerca in superficie – USAR ricerca su macerie) e di assistenza, e che si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

Gli Operatori e le Squadre dei Soccorsi Speciali della CRI intervengono in collaborazione con il Sistema di Protezione Civile in situazioni di calamità e disastri, erogando i servizi necessari al salvataggio e per il primo soccorso di infortunati e pericolanti da ambienti non permissivi o circostanze non comuni.

I Soccorsi Speciali della C.R.I. intervengono, inoltre, in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F.A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo dei Soccorsi Speciali, con particolare riferimento alla ricerca e al soccorso.

Le attività svolte dai Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana si raggruppano nelle seguenti specialità:

- a) Salvataggio in Acqua (OPSA)
- b) Soccorso con Supporto di Unità Cinofile (UC)
- c) Soccorso Piste da Sci e Terreno Innevato (SPS)
- d) Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS)
- e) Soccorso chimico, batteriologico e radio nucleare (CBRN).

Art. 2 – L'attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana

1. L'Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana (OPSA) è un operatore specializzato nell'ambito del soccorso acquatico e sanitario.
2. L'Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana, inserita nei Soccorsi Speciali dell'Associazione è l'attività di soccorso in ambiente acquatico che richiede un alto livello di competenza tecnica e sanitaria con un percorso di formazione



- specifico, di organizzazione e di dotazioni anche non di carattere sanitario a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta.
3. È compito dell'Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire anche la massima diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, auto-protezione e di soccorso in ambiente acquatico a tutti gli operatori del soccorso ed alla popolazione.
 4. L'Attività OPSA collabora con la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, le F.F. A.A e gli altri Enti Pubblici per la formazione, addestramento e interventi di soccorso sanitario e tecnico in ambiente acquatico.
 5. Sono soggetti attivi del Salvataggio in Acqua nell'ambito dei Soccorsi Speciali della CRI:
 - a. nel settore operativo:
 - Gli Operatori OPSA/BASE;
 - Gli Operatori OPSA Specializzati;
 - b. nel settore di coordinamento:
 - I Referenti Tecnici dei Comitati territoriali;
 - I Referenti Tecnici Regionali;
 - Il Referente Tecnico Nazionale con la Segreteria Nazionale;
 - Gli Ufficiali di collegamento M.R.S.C., I.M.R.C.C.;
 - c. nel settore formativo:
 - Gli Istruttori OPSA;
 - Gli Istruttori OPSA di Specializzazione;
 - I Formatori Regionali OPSA;
 - Le Attività Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione OPSA;
 - I Formatori Nazionali.
 6. L'attività operativa in ambiente acquatico della Croce Rossa Italiana è di esclusiva pertinenza del personale OPSA; il restante personale della Croce Rossa Italiana che opera a supporto degli OPSA non può partecipare ad attività di salvataggio in acqua e deve essere necessariamente in possesso dell'attestazione "Corso DPI in Ambiente Acquatico".

Art. 3 – Referente Tecnico Nazionale – RTN OPSA

1. Il DTN, ai fini del miglior coordinamento delle Attività di Salvataggio in Acqua prevista dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, si avvale di un Referente Tecnico Nazionale OPSA (RTN OPSA).
2. Il Referente Tecnico Nazionale OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
3. Il Referente Tecnico Nazionale OPSA svolge i seguenti compiti:
 - è membro della Commissione Tecnica Nazionale;



- coordina la Segreteria Nazionale OPSA;
- contribuisce a nominare e coordinare i Gruppi Nazionali di Lavoro OPSA;
- partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, Corpi dello Stato, Federazioni, Società e Associazioni;
- coordina assieme ai Direttori Tecnici le Attività Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione OPSA – ANSS OPSA;
- riunisce, almeno due volte l'anno ed ogni volta che se ne presenti la necessità, i Referenti Regionali ed i Provinciali per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica e concorda con il DTN il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del CDN;
- aggiorna e informa il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite del DTN circa le attività svolte;
- redige la relazione annuale consuntiva, comprensiva della parte economica, e la sottopone al DTN;
- raccoglie e analizza, con l'ausilio dei Gruppi di Lavoro Nazionali e la Commissione Didattica Nazionale, l'opportunità e la fattibilità di eventuali nuovi progetti formativi ed operativi ivi compresi i capitolati tecnici;
- vigila sull'operato dei Referenti Tecnici Regionali OPSA.

Art. 4 – Segreteria Nazionale OPSA

1. Il Referente Tecnico Nazionale OPSA può richiedere al DTN di costituire la Segreteria Nazionale composta da uno o più OPSA, individuati preferibilmente tra gli operatori con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico per la gestione dell'attività-
2. Le spese per la gestione e gli spostamenti del membro della Segreteria Nazionale sono a carico del Comitato Nazionale e saranno inserite nel budget annuale.
3. La Segreteria Nazionale svolge i seguenti compiti:
 - collabora e assiste il RTN OPSA nelle sue funzioni;
 - collabora con la struttura del Comitato Nazionale;
 - collabora con l'Unità Soccorsi Speciali per la tenuta dell'Albo Nazionale e per l'aggiornamento del Registro degli Operatori OPSA Operativi in base alle indicazioni fornite dai Referenti Tecnici Regionali OPSA.

Art. 5 – Gruppi Nazionali di Lavoro OPSA – GNL OPSA

1. I Gruppi Nazionali di Lavoro OPSA sono tavoli tecnici di lavoro a tempo determinato finalizzati alla stesura e progettazione dei moduli previsti per l'Attività OPSA o allo studio di specifici argomenti tecnici.



2. Ogni GNL OPSA è costituito da volontari (minimo 3 e massimo 5) individuati dal DTN in accordo con il RTN OPSA tra i Formatori OPSA, Istruttori o Operatori con comprovata e specifica esperienza tecnica, individuati dal RTN/OPSA, possono essere nominati nel GNL OPSA dal DTN per compiti specifici.
3. I GNL OPSA sono presieduti dal DTN o da un suo collaboratore, normalmente individuato nel RTN/OPSA salvo diversa esigenza, e possono avvalersi della consulenza della Commissione Tecnica Nazionale.
4. I GNL OPSA si riuniscono su convocazione del RTN OPSA tramite la struttura dell'Associazione preferibilmente in via telematica, salvo specifiche esigenze ogni qualvolta si presenti una necessità.
5. I GNL OPSA potranno essere creati anche per specifiche necessità del territorio. Tale gruppo di lavoro sarà attivato dal DTN su proposta del RTN OPSA, su richiesta dei RTR OPSA, per le specifiche necessità. In questo caso il RTR OPSA richiedente farà parte del gruppo e le spese eventuali per gli spostamenti della GNL OPSA saranno a carico dei Comitati richiedenti.

Art. 6 – Rappresentante CRI presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - UC IMRCC

1. Il Presidente Nazionale, su proposta del DTN, in accordo con il RTN OPSA, nomina l'Ufficiale di Collegamento presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto I.M.R.C.C. (UC IMRCC) preferibilmente scelto tra i Formatori OPSA attivi e presenti nella regione Lazio. La nomina di UC IMRCC è incompatibile con l'incarico di RTN, RTR e di RTC.
2. I suoi compiti sono:
 - il collegamento tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana;
 - il coordinamento dei Soccorsi, in particolare per l'evento "grandi numeri" di cui all'art. 150 della pubblicazione I.M.R.C.C./001 – S.A.R. Marittimo del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui è depositario e compilatore per la parte di competenza della CRI.

Art. 7 – Unità Soccorsi Speciali

Attraverso l'Unità Soccorsi Speciali, il Comitato Nazionale:

- mantiene l'Albo Nazionale degli Operatori e lo rende disponibile a tutti anche attraverso l'utilizzo di appositi sistemi informatici;
- rilascia i brevetti ed i relativi numeri dopo aver effettuato la verifica documentale;
- cura la standardizzazione documentale anche mediante la predisposizione di modelli e manuali;



- assiste i Comitati CRI per la gestione dell'attività OPSA.

Art. 8 – Le Squadre OPSA

1. Presso ogni Comitato Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, con delibera del Comitato Regionale/Provinciale, può essere costituita una squadra OPSA, gestita e coordinata dal RTR OPSA.
2. Presso ogni Comitato territoriale CRI, con delibera del Presidente, può essere costituita una SQUADRA OPSA, afferente alla squadra regionale OPSA, se presenti almeno n. 6 (sei) Operatori OPSA in stato “operativo”, gestita e coordinata dal Referente Tecnico del Comitato territoriale OPSA – RTC OPSA.
3. Più Comitati possono costituire una unica SQUADRA OPSA, sempre se presenti almeno n.6 (sei) Operatori OPSA in stato “operativo” nel proprio territorio, gestita e coordinata da un unico Referente Tecnico OPSA, che sarà supportata a livello economico dai Comitati cui appartengono gli Operatori in base ad un protocollo d'intesa.
4. Per ogni attività operativa l'Unità d'intervento di base deve essere composta da un minimo di 2 (due) Operatori OPSA e deve essere identificato il Responsabile dell'Unità nell'Operatore con maggiore esperienza.

Art. 9 – Referente Tecnico Regionale RTR OPSA

1. Il DTR, ai fini del miglior coordinamento delle Attività di Salvataggio in Acqua e per la gestione della squadra regionale OPSA, si avvale di un Referente Tecnico Regionale OPSA – RTR OPSA.
2. Il RTR OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del D.T.R., che lo individua, preferibilmente, tra gli OPSA con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
3. Il provvedimento di nomina del RTR OPSA, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso, entro 15 giorni dall'emanazione, alla Segreteria Nazionale OPSA, all'Unità Soccorsi Speciali ed alla Sala Operativa Nazionale.
4. Il RTR OPSA può avvalersi di collaboratori per la gestione delle attività Regionali.
5. Il Referente Tecnico Regionale OPSA svolge i seguenti compiti:
 - gestisce e coordina la squadra OPSA regionale;
 - redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica, e concorda con il DTR il budget dell'attività dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale;
 - aggiorna e informa il Presidente, il Consiglio Direttivo Regionale per il tramite del DTR circa le attività svolte;
 - redige la relazione annuale consuntiva, comprensiva della parte economica, e la sottopone al DTR;



- partecipa e promuove la definizione di convenzioni e progetti riguardanti il settore da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo Regionale, dandone preventiva comunicazione al RTN OPSA e al UC MRSC di riferimento se di loro di competenza;
- coordina e promuove la formazione a livello regionale avvalendosi della collaborazione di tutti i docenti OPSA presenti sul territorio regionale;
- coordina e promuove il mantenimento dell'operatività annuale in sinergia con i RTC OPSA;
- compila ed invia al RTN OPSA e all'Unità Soccorsi Speciali un report regionale contenente gli elenchi del personale OPSA in status "operativo/non operativo" (ivi compresi gli operatori specializzati ed i docenti "attivi/non attivi") trasmessi dai Referenti di Comitato territoriale, ai fini dell'aggiornamento del Registro degli OPSA operativi e dell'Albo Nazionale dei Soccorsi Speciali;
- autorizza le sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività anche in sinergia con i RTC OPSA;
- raccoglie, valuta e trasmette tutta la documentazione riguardante corsi ed equipollenze del proprio territorio alla Segreteria Nazionale OPSA;
- in caso di operazioni di emergenza a livello regionale coordina con i RTC OPSA le attivazioni e gli interventi delle squadre che vi partecipano con le modalità previste dai DRAE e gli Ufficiali di collegamento MRSC;
- cura, ove presente, il magazzino regionale delle attrezzature e dei DPI anche avvalendosi di collaboratori;
- redige i rapporti di intervento a livello regionale;
- promuove ed organizza attività addestrative a livello regionale di concerto con i RTC OPSA e l'Ufficiale di collegamento MRSC di competenza;
- promuove ed organizza attività addestrative di Protezione Civile a livello regionale di concerto con i Referenti di Comitato territoriale ed il/i Delegato/i per le Attività di Emergenza coinvolti;
- promuovere attività di cooperazione e addestramento a livello regionale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza previa preventiva comunicazione al RTN OPSA e all'M.R.S.C. di riferimento se di loro competenza;
- vigila sull'operato dei Referenti Tecnici di Comitato OPSA.

Art. 10 – Rappresentanti CRI presso le Centrali Operative delle Capitanerie di Porto - UC/MRSC

1. L'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. (UC MRSC) è nominato dal Presidente Regionale, sentito il RTR OPSA, in accordo con il DTR, tra gli Operatori OPSA in stato operativo scelto preferibilmente tra i Formatori OPSA; in mancanza di tali figure può essere individuato tra gli Istruttori OPSA attivi e gli OPSA in stato operativo con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico presenti nella regione/provincia, preferibilmente se residenti nella regione sede del Comando del



Compartimento Marittimo ed è incompatibile con l'incarico di RTR OPSA o RTC OPSA.

2. Nel caso in cui nella stessa regione siano presenti due Compartimenti Marittimi, il Presidente Regionale ne nominerà uno per Compartimento.
3. L'UC MRSC resta in carica per l'intero mandato del Presidente Regionale.
4. Il provvedimento di nomina dell'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C., corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso entro 15 giorni dall'emanazione alla Segreteria Nazionale ed alla Sala Operativa Nazionale.
5. L'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. svolge i seguenti compiti:
 - collega la Presidenza Regionale CRI o le Presidenze Regionali con il relativo Sottocentro di Soccorso in Mare della Capitaneria di Porto (M.R.S.C.);
 - coordina i soccorsi in accordo con il RTR OPSA, in particolare per l'evento "grandi numeri" di cui all'art. 150 della pubblicazione I.M.R.C.C./001 – S.A.R. Marittimo del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui è depositario e compilatore per la parte di competenza della CRI;
 - Si coordina con il RTR OPSA per l'attivazione delle squadre e dei mezzi necessari alla risoluzione delle emergenze marittime (rif. Protocollo d'intesa Comando Generale/Comitato Centrale –11.12.2013 aggiornato il 31.07.2017 e successive modifiche o integrazioni).
6. L'organizzazione e la ripartizione territoriale rispecchia l'organizzazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
7. All'UC MRSC viene attribuito un numero corrispondente al Sottocentro di Soccorso della Capitaneria di Porto di competenza.

Art. 11 – Referente Tecnico di Comitato Territoriale – RTC OPSA

1. Il DTL, ai fini del miglior coordinamento delle Attività di Salvataggio in Acqua e se presente una SQUADRA OPSA nel Comitato territoriale, si avvale di un Referente Tecnico di Comitato territoriale OPSA – RTC OPSA.
2. Il RTC OPSA è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del rispettivo DTL, che lo individua preferibilmente tra gli operativi con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
3. Il provvedimento di nomina del RTC OPSA, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso dai Comitati CRI entro 15 giorni dall'emanazione al RTR OPSA, al Comitato Regionale ed alla Sala Operativa Regionale.
4. Il Referente Tecnico di Comitato territoriale OPSA svolge i seguenti compiti:
 - gestisce e coordina la SQUADRA OPSA;
 - redige la relazione annuale di previsione, comprensiva della parte economica, e concorda con l'RTR OPSA e con il DTL il budget dell'attività



dell'anno successivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Comitato;

- aggiorna e informa il Presidente, il Consiglio Direttivo per il tramite del DTL circa le attività svolte;
- redige la relazione annuale consuntiva, comprensiva della parte economica, e la sottopone al DTL e ne invia copia al RTR OPSA;
- compila e aggiorna il Registro degli OPSA Operativi e lo invia al RTR OPSA;
- partecipa per quanto di competenza alla definizione di convenzioni e progetti a livello locale;
- garantisce la funzionalità e l'integrità dei DPI e delle attrezzature di intervento di Squadra;
- mantiene il magazzino delle attrezzature e i DPI anche avvalendosi di collaboratori;
- mantiene in efficienza, in collaborazione con le altre figure CRI preposte, i mezzi ordinari e speciali assegnati alla squadra OPSA;
- redige i rapporti d'intervento;
- promuove ed organizza attività addestrative, dandone preventiva comunicazione al RTR OPSA e al UC MRSC di riferimento se trattasi di attività di loro competenza;
- partecipa e coordina, per quanto riguarda il suo settore di competenza, le attività addestrative di Protezione Civile di concerto con il Delegato per le Attività di Emergenza di Comitato;
- promuove attività di cooperazione e addestramento a livello locale con i Corpi ed Enti dello Stato, le FF.AA., le Forze di Polizia e le Associazioni presenti sul territorio di competenza previa preventiva autorizzazione del RTR OPSA e del UC MRSC di riferimento.

Art. 12 – Operatori OPSA BASE ed Operatori Specializzati

1. L'Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua – OPSA BASE costituisce il livello iniziale per accedere a tutte le Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana.
2. Gli Operatori OPSA BASE, tramite le Attività Nazionali di Specializzazione e Standardizzazione potranno specializzarsi ottenendo le seguenti qualifiche:
 - OPSA Operatore Acque Vive I
 - OPSA Operatore Acque Vive II
 - OPSA Elisoccorritore
 - OPSA Operatore Moto d'acqua
 - OPSA Conduttore Moto d'acqua
 - OPSA Conduttore Mezzi Navali
 - OPSA Sommozzatore



3. La formazione e il mantenimento dell'operatività degli Operatori OPSA BASE e Specializzati sono dettagliati nel Regolamento della Formazione dell'Attività di Salvataggio in Acqua.

Art. 13 – Attività Territoriali e rapporti con l'Attività per l'Emergenza della CRI

La gestione e il coordinamento delle attività di Salvataggio in Acqua comporta il coinvolgimento di diverse figure come di seguito illustrato:

- le attività addestrative e le attività ordinarie sono programmate e coordinate dal Referente Tecnico OPSA del livello di competenza;
- le attività di intervento in supporto all'Attività di Emergenza CRI in e sull'acqua sono programmate e coordinate dal Referente Tecnico OPSA di concerto con il Delegato CRI per le Attività di Emergenza del livello corrispondente. Gli Operatori che sono impegnati in tali attività devono aver obbligatoriamente frequentato il corso OP.EM e l'attivazione degli stessi avverrà secondo il Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza.
- le attività di intervento riguardanti le emergenze marittime sono programmate e coordinate dall'Ufficiale di Collegamento M.R.S.C. di concerto con il Referente Tecnico Regionale OPSA (rif. Protocollo d'intesa Comando Generale/Comitato Centrale –11.12.2013 rinnovato il 31.07.2017 e successive modificazioni).

Art. 14 – Albo Nazionale OPSA

1. L'Albo Nazionale dei Soccorsi Speciali contiene l'elenco di tutti gli OPSA con l'indicazione delle relative qualifiche: specializzazioni, titoli di docenza, etc. e del relativo status: operativo/non operativo per gli Operatori e attivo/non attivo per i Docenti.
2. L'Albo Nazionale è tenuto e gestito dalla Unità Soccorsi Speciali in collaborazione con la Segreteria Nazionale OPSA in formato cartaceo o digitale.

Art. 15 – Registro degli OPSA Operativi

1. Il Registro è l'elenco degli OPSA BASE e degli OPSA Specializzati operativi presenti sul territorio nazionale.
2. Tale Registro individua la situazione degli OPSA in stato operativo, le Strutture Operative, i Referenti Tecnici e gli Ufficiali di Collegamento M.R.S.C. di competenza con tutte le indicazioni necessarie in caso di richiesta di attivazione.
3. Il Registro è aggiornato semestralmente (maggio - novembre) dai Referenti Tecnici OPSA che provvederanno a trasmetterne copia al Presidente del Comitato CRI di riferimento, al Delegato Attività di Emergenza di competenza e al delegato tecnico, al RTR OPSA, all'Ufficiale di collegamento M.R.S.C.
4. Copia di tale Registro deve essere esposta all'interno del Comitato cui fa riferimento la squadra.



5. I RTR OPSA inviano copia del Registro Regionale degli OPSA in stato operativo (giugno - dicembre) all' Unità Soccorsi Speciali e alla Segreteria Nazionale per l'aggiornamento dell'Albo Nazionale.

Art. 16 – Libretto Individuale

1. Ogni OPSA è titolare del Libretto Individuale ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell'abilitazione, gli accertamenti sanitari periodici, gli addestramenti e i servizi cui lo stesso ha preso parte.
2. Tale libretto è conservato a cura dall'Operatore e può essere visionato dal RTC-RTR OPSA ogni qualvolta ritenuto opportuno.
3. Il Libretto Individuale sarà stampato a cura del Comitato CRI che organizza il Corso OPSA BASE cui l'Operatore partecipa e consegnato allo stesso unitamente all'attestato di qualifica.
4. La trascrizione delle attività nel Libretto Individuale sarà curata dall'Operatore e certificata come di seguito:
 - dati CRI e trasferimenti di Struttura Operativa di Base: a cura del RTC OPSA del Comitato di appartenenza;
 - esito degli accertamenti sanitari: a cura del RTC OPSA del Comitato di appartenenza dell'Operatore;
 - mantenimento della qualifica: a cura del RTC OPSA del Comitato di appartenenza dell'Operatore;
 - formazione: a cura del Direttore del Corso OPSA frequentato;
 - addestramenti: a cura del Responsabile OPSA dell'addestramento;
 - servizi operativi: a cura del Responsabile OPSA del servizio.

Art. 17 – Fascicolo Personale OPSA

1. Ogni Operatore è titolare di un Fascicolo Personale (che può essere gestito anche in formato elettronico) ove sono raccolti:
 - scheda personale, redatta secondo il modello predisposto nel Regolamento della Formazione dell'Attività di Salvataggio in Acqua e trasmessa all'Unità Soccorsi Speciali e alla Segreteria Nazionale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Soccorsi Speciali;
 - copie degli attestati conseguiti;
 - la progressione formativa,
 - copia del verbale di mantenimento dell'abilitazione,
 - gli accertamenti sanitari periodici,
 - ogni documento ritenuto utile a comprovare gli addestramenti e i servizi cui lo stesso ha preso parte.
2. I dati e le informazioni dovranno essere aggiornati costantemente e conservati a



cura del Referente Tecnico della squadra di cui l'operatore fa parte, con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

3. Il trasferimento ad altra squadra comporta il trasferimento del Fascicolo Personale unitamente all'Operatore con l'annotazione sul Libretto Individuale.

Art. 18 – Controlli Sanitari

1. Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli OPSA sono sottoposti a visita medica annuale come da specifiche disposizioni predisposte dalla CRI e previste per l'attività e la specializzazione dell'operatore.
2. Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente a cura del Comitato CRI di appartenenza.
3. L'esito dei controlli, unitamente alle prove di efficienza fisica per il mantenimento del brevetto, dovrà essere registrato sul Libretto Individuale e copia del certificato di idoneità sanitaria inserita nel Fascicolo Personale dell'Operatore a cura del RTR/RTC della squadra di appartenenza dell'Operatore.
4. Gli oneri per gli accertamenti sanitari degli OPSA sono a carico del Comitato CRI di appartenenza della squadra.

Art. 19 – Operatività

1. Gli Operatori OPSA BASE e gli Operatori Specializzati per rimanere nello stato operativo devono svolgere le attività previste per il mantenimento della qualifica, indicate nel Regolamento della Formazione dell'Attività e del Servizio di Salvataggio in Acqua della CRI.
2. Gli Operatori Specializzati dovranno mantenere lo stato operativo da OPSA BASE e anche quello di specializzazione. In caso di possesso di più specializzazioni l'Operatore è tenuto a soddisfare tutti i requisiti richiesti per tutte le specializzazioni in suo possesso. Nel caso in cui l'Operatore Specializzato non ottemperi a quanto previsto per il mantenimento della Specializzazione viene considerato "non operativo" per la specifica specializzazione.
3. Qualora l'Operatore non superi tutte le prove previste per l'OPSA BASE, passa nel ruolo "non operativo" e non può partecipare alle attività operative del Salvataggio in Acqua. L'Operatore nel ruolo "non operativo" mantiene la qualifica per un massimo di due anni e rimane parte della squadra per tutte quelle mansioni in cui non deve essere impiegato in attività operative.
4. L'Operatore per partecipare ad attività addestrative dovrà comunque essere risultato idoneo ai controlli sanitari previsti per l'attività.
5. Ogni Operatore "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà affrontare con esito positivo la visita medica ed un aggiornamento teorico-pratico stabilito dal



RTR OPSA, in base al motivo e al tempo in cui l'Operatore è rimasto nello stato "non operativo". Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi.

6. La permanenza nello status "non operativo" per più di due anni comporta la perdita della qualifica OPSA.
7. Le Prove di Operatività svolte al di fuori della propria squadra OPSA devono essere preventivamente autorizzate dai RTR OPSA di competenza.
8. Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dello stato operativo, nel caso di recupero infortunati o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti a farle entro il termine previsto. Tali sessioni sono autorizzate dal RTR OPSA del proprio territorio.
9. Gli esiti del mantenimento dello stato "operativo" saranno riportati sul "Libretto Individuale" dell'Operatore e nel suo "Fascicolo Personale" a cura del Referente Tecnico OPSA del Comitato CRI.
10. I verbali di operatività, redatti su apposito modello contenuto nel Regolamento Formazione dell'Attività di Salvataggio in Acqua, devono essere conservati presso il Comitato cui appartiene la squadra OPSA ed inviati in copia al RTR OPSA corrispondente. Nel caso esista solo la Squadra OPSA verranno conservati dal Comitato Regionale/Provinciale.

Art. 20 – Uniforme, attrezzature, materiali

1. Per le attività e i compiti svolti dagli Operatori OPSA della CRI il personale impiega uniformi, attrezzature e materiali specifici che devono essere conformi a Capitolati Specifici OPSA e alle normative vigenti in materia, stabiliti dal RTN OPSA. Il costo relativo alle uniformi è a carico del Comitato cui appartiene la squadra cui l'operatore è assegnato.
2. È facoltà degli Operatori acquistare la propria uniforme purché conforme al Capitolato Tecnico vigente.

Art. 21 – Uniformi e loro utilizzo

Tutti gli operatori e il personale docente possono vestire l'Uniforme dei Soccorsi Speciali soltanto durante le attività formative, addestrative, operative e istituzionali dell'Attività di Salvataggio in Acqua.

Art. 22 – Distintivi e stemmi di squadra

1. Tutti gli Operatori e il personale Docente OPSA possono apporre su tutte le uniformi i distintivi relativi all'attività/specializzazione solo se nello status operativo/attivo.



2. In caso di passaggio allo status non operativo/non attivo, anche in via temporanea, gli Operatori e i Docenti non possono fregiarsi dei distintivi di attività e utilizzare le uniformi dell'Attività stessa.
3. È consentita la creazione di uno stemma di squadra che non sia in contrasto con il decoro e i principi dell'Associazione; esso dovrà essere autorizzato dal RTN OPSA.

Art. 23 – Disposizioni finanziarie

Nei Comitati ove sia presente –una squadra OPSA il Consiglio Direttivo, sulla scorta della relazione di previsione annuale del Referente Tecnico OPSA competente, inserisce nel proprio bilancio di previsione appositi capitoli di spesa necessari all'espletamento dell'Attività di Salvataggio in Acqua.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

1. Qualsiasi disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.
2. Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, e al Regolamento Corsi dell'Attività e del Servizio di Salvataggio in Acqua della CRI revisione del 15/11/2013.
3. Una volta determinati i Gruppi Nazionali di Lavoro si provvederà alla definizione dei:
 - Capitolati tecnici dei materiali e dei mezzi;
 - Protocolli operativi;
 - Schede tecniche per il Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento.
6. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione.



1. TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>